

NOTIZIARIO N. 21 - 28 MAGGIO 2021

AFFARI GENERALI

-  **«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19»: testo del D.L. 22/3/2021 n. 41, coordinato con la Legge di conversione 21/5/2021 n. 69.** pag. 3
-  **Decreto-Legge 25/5/2021 n. 73: “misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.** pag. 4
- ♦ Venerdì 4 giugno 2021: proclamato in provincia di Ravenna uno sciopero di 8 ore nel settore metalmeccanico (per ragioni politiche e non inerenti rivendicazioni contrattuali). pag. 8
 - ♦ Camera di Commercio di Ravenna: nuovi orari Registro Imprese. pag. 10

CONVENZIONI

-  **Convenzione: Confimi Industria – Fca / Stellantis.** pag. 11

FISCALE

- ♦ Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. pag. 13

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  **Liberalità erogate in natura: anche per il 2021 (come per l'anno scorso), elevato (da € 258,23) a € 516,46 l'importo escluso dal reddito di lavoro.** pag. 15
-  **Fondo di solidarietà per le attività professionali: istruzioni INPS per la compilazione dell'Uniemens, da maggio 2021, per il versamento dei contributi da marzo 2020 a aprile 2021, e per il recupero di quelli pagati in tale periodo al Fis.** pag. 16
-  **Datori di lavoro che, da luglio a dicembre 2021, ricorreranno alla Cigo o alla Cigs: esonero dal pagamento del contributo addizionale e divieto di licenziamento per la durata del trattamento di integrazione salariale.** pag. 25
-  **Datori di lavoro che sottoscrivano accordi aziendali di riduzione dell'orario di lavoro per salvaguardare i livelli occupazionali dal 26 maggio al 31 dicembre 2021: Cassa integrazione guadagni straordinaria “in deroga” ex art. 40 del decreto-legge 25/5/2021 n. 73.** pag. 28
- ♦ Rimborso al lavoratore in “modalità agile” del costo della connessione internet con dispositivo mobile (cd “chiavetta internet”) o dell'abbonamento al servizio dati domestico: trattamento fiscale e deducibilità ai fini IRES. pag. 31
 - ♦ Confermata, dalla legge di conversione del d.l. 41/2021, la possibilità di prorogare/rinnovare, fino al 31 dicembre 2021, i contratti di lavoro (anche di somministrazione) a tempo determinato senza “causali”. pag. 34
 - ♦ Ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19» previsti dal d.l. n. 41/2020, convertito nella legge 22/5/2021 n. 69: possibile la loro fruizione “in continuità” con quelli della legge 30/12/2020 n. 178 e differiti al 30 giugno 2021 i termini di decadenza scaduti da gennaio a marzo 2021. pag. 36

«MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19»: TESTO DEL D.L 22/3/2021 N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21/5/2021 N. 69

Nel Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta ufficiale n. 120 del 21/5/2021 è stato pubblicato il d.l. 22/3/2021 n. 41, vigente dal 23 marzo scorso e recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), coordinato con la legge di conversione 21/5/2021 n. 69, il cui testo è accessibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-21&numeroGazzetta=120&elenco30giorni=true.

DECRETO-LEGGE 25/5/2021 N. 73: “MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI”

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha approvato il decreto-legge 25/5/2021 n. 73 - pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 123 e disponibile al link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario -, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e in vigore dal 26 maggio scorso.

Il d.l. n. 73/2021 - per quanto riportato nel comunicato stampa con cui il Consiglio dei Ministri ne ha illustrato i contenuti più significativi - «interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
3. tutela della salute;
4. lavoro e politiche sociali;
5. sostegno agli enti territoriali;
6. giovani, scuola e ricerca;
7. misure di carattere settoriale.

1) Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.

La misura si articola su tre componenti:

- la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla

base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per il sostegno all'economia e l'abbattimento dei costi fissi delle imprese sono previste ulteriori misure:

- credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 miliardi di euro;
- esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro;
- il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene prorogato fino a luglio 2021;
- viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi la dotazione del Fondo per l'internazionalizzazione delle imprese;
- viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale.
- viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con eventi e matrimoni e i parchi tematici;
- viene istituito un 'Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse' con una dotazione di 100 milioni di euro;
- viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione;
- viene rinviata a gennaio 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta 'plastic tax'.

2) Accesso al credito e liquidità delle imprese

L'obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi, è quello di garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione delle imprese, attraverso l'estensione di misure in vigore e l'attuazione di nuovi interventi. In particolare:

- viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace;
- nell'ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti;
- al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021;
- è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione nel solo 2021 il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno nei cosiddetti beni 'ex super ammortamento';
- viene introdotta un'agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative;

- con uno stanziamento di 1,6 miliardi, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

3) Tutela della salute

Il decreto stanziava 2,8 miliardi di euro per continuare a sostenere e rafforzare il sistema sanitario e la risposta alla pandemia. Sono previsti interventi per ridurre le liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie e per l'erogazione di prestazioni specialistiche per il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi di eventuali complicanze dalla malattia del COVID-19.

4) Lavoro e politiche sociali

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:

- quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
- una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto "sostegni";
- il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi;
- l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
- l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili.

5) Sostegno agli enti territoriali

Sono introdotte misure per complessivi 1,9 miliardi al fine di sostenere gli Enti territoriali e le autonomie nella difficile congiuntura economica. Fra gli interventi principali, vengono destinati 500 milioni al trasporto pubblico locale e 100 milioni per compensare le minori entrate dell'imposta di soggiorno. Inoltre, viene istituito un fondo da 500 milioni di euro per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

6) Giovani, scuola e ricerca

Sono destinate complessivamente risorse per 1,4 miliardi di euro per i giovani, il sistema scolastico e la ricerca di base. In particolare, si amplia la platea dei giovani destinatari delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa (esenzione dell'imposta sostitutiva su bollo e ipoteche), con un ISEE fino a 40.000 euro. Si dispone il potenziamento del Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto per la prima casa) e del Fondo di Garanzia prima casa, portando la percentuale di copertura della garanzia dal 50 all'80 per cento. Sono previste risorse per l'acquisto di beni e servizi finalizzati a contenere il rischio epidemiologico in vista dell'anno scolastico 2021-22, per l'adeguamento degli spazi e delle aule e per potenziare i centri estivi diurni.

7) Ricerca di base e sviluppo farmaci innovativi

Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Inoltre, si prevede un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il beneficiario dell’aiuto dovrà impegnarsi a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

8) Misure di carattere settoriale

Ulteriori risorse sono state stanziare per sostenere attività economiche di settori specifici colpiti dalla pandemia, ad esempio i trasporti, la cultura, lo spettacolo e l’agricoltura. Per il settore aeroportuale e gli operatori nazionali sono previsti 400 milioni di euro; vengono incrementati i fondi per spettacolo, cinema e audiovisivo e a sostegno di istituzioni culturali e musei. Si introduce una indennità una tantum per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e per i pescatori. Per i lavoratori stagionali dello spettacolo e dello sport che ne abbiano già usufruito è prevista una ulteriore indennità, che potrà essere richiesta anche da ulteriori categorie di lavoratori degli stessi settori.

9) Trasporto aereo di linea

Si incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. Inoltre, al fine scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale, è concesso, per l’anno 2021, ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.»

**VENERDI' 4 GIUGNO 2021:
PROCLAMATO IN PROVINCIA DI RAVENNA UNO SCIOPERO DI 8 ORE NEL SETTORE
METALMECCANICO
(PER RAGIONI POLITICHE E NON INERENTI RIVENDICAZIONI CONTRATTUALI)**

Al fine di consentire di approntare le eventuali misure organizzative che consentano di minimizzare i disagi nelle aziende, si informa che, in provincia di Ravenna, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno proclamato uno sciopero di 8 ore nella giornata di venerdì 4 giugno 2021.

Di seguito il comunicato diramato dalle citate organizzazioni sindacali e pervenutoci nel pomeriggio del 27 maggio 2021.



Provincia di Ravenna

VENERDI' 4 giugno 2021

SCIOPERO di 8 ore

del SETTORE METALMECCANICO

della Provincia di RAVENNA

PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA

Il numero in costante crescita delle morti sul lavoro è intollerabile. Ogni persona lavora per mantenere la famiglia non per il mero profitto dei padroni. Il Governo deve aumentare i controlli e le tutele.

Basta morti sul lavoro!

CONTRO L'APERTURA AI LICENZIAMENTI REINTRODOTTA **DAL GOVERNO**

In un momento di grave crisi sanitaria nazionale il Governo riapre la possibilità di licenziamento senza un piano industriale strutturale che preveda formazione e reinserimenti lavorativi.

I lavoratori non possono essere gli unici a pagare la crisi!

PERCHE' ANCHE I LAVORATORI TRAGGANO BENEFICI DAL **RECOVERY FUND**

Il Governo parla solo con le grandi aziende e gli industriali. I lavoratori di questo paese hanno diritto ad essere inclusi negli investimenti che verranno fatti nel nostro paese. Non può accadere che i padroni abbiano i vantaggi ed i lavoratori paghino il debito.

PER IL DIRITTO alla PENSIONE

A fine anno avrà termine "Quota 100". Non c'è una discussione politica in Parlamento in tal senso e senza una soluzione si tornerà alla Legge Fornero con gli innalzamenti di età. I lavoratori chiedono un tavolo di discussione condiviso con i sindacati per una pensione dignitosa e raggiungibile, senza dover morire lavorando!

Fim – Fiom – Uilm Ravenna



Camera di Commercio
Ravenna



Registro Imprese

Alle Associazioni di categoria

All'Ordine dei commercialisti

Al Consiglio notarile

Oggetto: Registro delle imprese, numero verde. Riconfigurazione orari

Ai fini di una più efficace organizzazione del lavoro, e tenuto conto del monitoraggio degli accessi effettuato da Infocamere, si comunica che questa Camera di Commercio, analogamente a quanto avvenuto negli anni scorsi, **dall'1 giugno al 31 agosto 2021** risponderà al numero verde (800010955) **dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.**

Nel ricordare che l'Ufficio Registro Imprese di questa Camera di Commercio è a disposizione per eventuali necessità, si porgono distinti saluti.

p. Il Conservatore
Mauro Giannattasio

Il Responsabile del Servizio
Cristina Franchini



Firmato digitalmente da:
FRANCHINI CRISTINA
Firmato il 26/05/2021 09:52
Seriale Certificato: 424255
Valido dal 12/05/2021 al 12/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONVENZIONE: CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS

Segnaliamo la recente sottoscrizione della convenzione tra Confimi Industria e FCA / Stellantis per quel che concerne l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Con tale accordo si intende offrire un trattamento di miglior favore alle aziende associate a Confimi Industria, pertanto si riconoscono speciali condizioni commerciali per l'acquisto di autovetture e veicoli commerciali presso le Concessionarie facenti parte della rete di vendita FCA / Stellantis.

Queste le principali caratteristiche dell'accordo:

- 20% di sconto (in media) per le autovetture
- 30% di sconto (in media) per i veicoli commerciali
- applicazione della scontistica previa presentazione del Certificato di Adesione a Confimi Industria
- scontistica non cumulabile con altre promozioni
- accordo non cedibile senza preventiva autorizzazione scritta della controparte

Per informazioni e per il rilascio del Certificato di Adesione a Confimi contattare:

Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI APRILE 2021

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
FIAT	500X	19,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport e Google
	500L	23,0	
	500L LIVING	23,0	
	500	19,0	
	500 Elettrica	7,0	Extra 4% in caso di rottamazione + 3% extra per vetture in pronta consegna
	PANDA	21,0	Extra 2% per allestimento top di gamma
	TIPO HB - SW - Sedan (no serie 2)	26,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2)	17,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
ABARTH	500	15,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
LANCIA	Ypsilon	20,0	Extra 2% per allestimento top di gamma

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
ALFA ROMEO	GIULIETTA	32,0	
	GIULIETTA new	16,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY20	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY21	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY20	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY21	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
JEEP	COMPASS serie 0	18,5	
	COMPASS serie 1	15,5	
	COMPASS PHEV serie 0	14,5	Extra 3% in caso di permuta o rottamazione
	COMPASS PHEV serie 1	12,5	
	Escluse Sport	18,5	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	RENEGADE PHEV	13,5	Extra 3% in caso di permuta o rottamazione
	WRANGLER Benzina	15,5	
	WRANGLER Diesel	14,5	
	GLADIATOR	14,5	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra
FIAT PRO	PANDA VAN	21,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	SOOL PRO	28,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	FIORINO	36,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DOBLO' CARGO	34,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	TALENTO	33,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO	38,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO serie 8	37,0	Extra 3% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO Elettrico	20,0	

AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
--

La **Legge 4 agosto 2017, n. 124** (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, **entro il 30 giugno di ogni anno**, sul **proprio sito internet aziendale**, dell'elenco completo e dettagliato degli **aiuti e contributi pubblici** ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente, se di **importo complessivo superiore a 10.000 euro**.

I soggetti che **non hanno un proprio sito internet** devono provvedere alla **pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono** e alle quali si consiglia di rivolgersi.

Sono obbligati alla pubblicazione i **soggetti iscritti al Registro delle Imprese**:

- **società di Capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- **società di persone** (Snc, Sas);
- **ditte individuali** esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- **società cooperative** (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti, non iscritti al Registro delle Imprese.

I **gruppi di imprese** devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (S.p.a. e S.r.l. di grandi dimensioni), assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella **nota integrativa di bilancio**.

Anche per le S.r.l. che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare "volontariamente" i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa ma, stante l'attuale normativa, non è certo che detto comportamento comporti l'esonero dall'obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale.

Sono soggetti all'obbligo i seguenti contributi/sovvenzioni: sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Si potrebbe ritenere che i **"Contributi a fondo perduto COVID" percepiti dalle imprese a fronte dell'emergenza sanitaria non rientrino** nell'ambito degli obblighi informativi previsti dall'art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

- i **"Contributi a fondo perduto COVID"** rientrano di fatto nell'ambito delle **cause di esclusione dalla norma** in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma **aventi evidentemente carattere generale** in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati

requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;

- per questi “contributi” è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

Pertanto, non si può escludere che detti contributi, invece, possano non essere considerati misure generali ma, piuttosto, aiuti di stato a tutti gli effetti e, come tali, possano essere soggetti all’obbligo di informativa in nota integrativa o sul sito internet.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa; pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- **denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;**
- **denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;**
- **somma incassata o valore del vantaggio fruito** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- **data di incasso;**
- **causale** (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto **aiuti di Stato e aiuti de Minimis**, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di stato” di cui all’**articolo 52 L. 234/2012**, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet **l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.**

La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari *“all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”*;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

LIBERALITÀ EROGATE IN NATURA: ANCHE PER IL 2021 (COME PER L'ANNO SCORSO), ELEVATO (DA € 258,23) A € 516,46 L'IMPORTO ESCLUSO DAL REDDITO DI LAVORO

Con il nuovo art. 6-quinquies del d.l. 22/3/2021 n. 41 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), introdotto in occasione della sua conversione dalla legge 21/5/2021 n. 69, vigente dal 22 maggio 2021 e riportata in altra parte di questo notiziario, è stato previsto che, anche **per il periodo d'imposta 2021**, come successo eccezionalmente per quello dello scorso anno (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38 e n. 43 del 2020), **l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito**, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), **è elevato a euro 516,46.**

L'art. 51, comma 3, del TUIR esclude dalla formazione del reddito di lavoro il valore ^(*) dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta (1 gennaio-31 dicembre), a € 258,23; qualora tale valore fosse infatti maggiore, sarebbe interamente soggetto a imposte e contributi (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020, nel quale sono stati pubblicati anche i fac-simile utilizzabili dai datori di lavoro interessati).

La liberalità erogata "sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi" è esclusa dal reddito anche se viene:

- attribuita a un solo lavoratore;
- concessa non in occasione di festività o ricorrenze e non alla generalità dei dipendenti o a loro categorie (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 27/2008).

^(*) "Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986)."

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: ISTRUZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DELL'UNIEMENS, DA MAGGIO 2021, PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA MARZO 2020 A APRILE 2021, E PER IL RECUPERO DI QUELLI PAGATI IN TALE PERIODO AL FIS

Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l'art. 26 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148 ^[*] (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che **non** rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo (Cassa integrazione guadagni ordinaria ^[**] e straordinaria ^[***]).

I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono:

- 1) perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative: a) in termini di importo e durata, di quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; b) in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla normativa vigente;
- 2) corrispondere assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Con l'accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, **è stato convenuto di costituire il "Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali"** ai sensi dell'art. 26 del citato d.lgs. n. 148/2015.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto 27/12/2019 n. 104125 (di seguito indicato anche "d.i.") dei ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze (disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11012>), che ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (d'ora in avanti Fondo).

Il Fondo è stato istituito in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del FIS. Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore, dalla data di decorrenza (come sotto precisata) del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, ai fini dell'obbligo contributivo rientrano nel novero dei soggetti ivi tutelati e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l'art. 11, comma 2, del d.i.).

Diversamente, per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni ordinarie, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in mancanza dell'organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, **solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo**.

Pertanto, anche in ragione di esigenze di certezza e di conoscibilità dei termini, per la presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato amministratore, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest'ultimo.

In particolare, con specifico riferimento all'assegno ordinario, sono da considerare nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. **Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza.**

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 26/5/2021 n. 77, ha:

- **anticipato che, con successiva circolare, “sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative”;**
- evidenziato che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “*previa costituzione di specifiche riserve finanziarie*”, di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico dei Fondi;
- segnalato, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è il 17 marzo 2020, corrispondente a quella di entrata in vigore del d.i., coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2/3/2020;
- illustrato come segue la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate.

Caratteristiche del Fondo di solidarietà

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire ai **dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali - che occupano mediamente più di tre dipendenti** - una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 (“*situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali*”; “*situazioni temporanee di mercato*”) e 21 (“*riorganizzazione aziendale*”; “*crisi aziendale*”; “*contratto di solidarietà*”) del d.lgs. n. 148/2015.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore delle attività professionali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l'esclusione dei dirigenti.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013> - appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato d.lgs. n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal d.i. per la partecipazione al Fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. l'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015).

Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali è stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all’art. 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n. 98187/2016).

Pertanto, in applicazione del richiamato impianto vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali di cui al decreto interministeriale n. 104125/2019.

I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo per il settore delle attività professionali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).

Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo:

- non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale;
- ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite;
- ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha la facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota

di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015.

Per la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del d.i.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell'INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 148/2015.

Prestazioni

Ai sensi dell'art. 5 del d.i., **il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti a esso aderenti, all'erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa**, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7 del medesimo decreto interministeriale, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni ordinarie di cui sopra è previsto altresì l'accredito della contribuzione correlata. In coerenza con le previsioni di cui all'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4/11/2010 n. 183. Le istruzioni operative relative alle predette prestazioni ordinarie verranno fornite dall'INPS con successiva circolare.

Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al suo Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), del d.i., spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell'INPS.

Finanziamento. Codifica aziende e modalità di compilazione del flusso Uniemens

Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8/8/1995 n. 335.

a) Contributo ordinario

Per il finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.i. (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori – dipendenti dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo – interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo:

- un contributo ordinario dello **0,45%** (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;
- un contributo ordinario dello **0,65%** (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.

In relazione agli apprendisti, si sottolinea che **il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante**, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.

Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività professionali (marzo 2020) dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del d.i., non saranno più assoggettati all'obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS).

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.i., i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo.

b) Contributo aggiuntivo

In caso di erogazione dell'assegno ordinario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.i., è dovuto altresì un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Codifica aziende

Come già indicato, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è riservato ai datori di lavoro che occupano, mediamente, più di tre dipendenti nel semestre precedente.

Sono tenuti all'iscrizione al Fondo, pertanto, tutti i datori di lavoro del settore delle attività professionali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base ai codici ATECO riportati nella tabella disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013>, **dovranno essere**

contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “oS” (zero S), che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del d.i. (marzo 2020), assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.

L’attribuzione del c.a. “oS” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“oJ” connotante gli iscritti al FIS).

I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “oS” sul “Cassetto previdenziale Aziende”.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’INPS successivamente al 26 maggio 2021 (data di pubblicazione della circolare INPS n. 77), l’attribuzione del c.a. “oS” alla nuova matricola verrà effettuata a opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le Strutture territoriali INPS provvederanno a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della circolare 26/5/2021 n. 77, venisse successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “oJ” relativo al Fondo di provenienza (FIS).

Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “oS” il controllo del requisito occupazionale di più di tre dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale, secondo le consuete modalità illustrate nella circolare INPS n. 176/2016, ai paragrafi 2.2. e 7.1. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2016).

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di tre dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

“6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di *“Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”*.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

“2C”, che ha il più ampio significato di *“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”*, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.

Si sottolinea che l'utilizzo dei codici di autorizzazione "6G" e "2C", per i datori di lavoro che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Di conseguenza, ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata alla Struttura INPS competente a cura del datore di lavoro.

Qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Per completezza si aggiunge che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige di cui sopra, l'attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "oS" alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. "7V" per gli iscritti al Fondo Trentino e "6P" per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite il "Cassetto previdenziale Aziende".

Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di tre e quindici dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di quindici dipendenti, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto **per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021**, le aziende valorizzeranno – all'interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M179", avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)"; il codice "M189", avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)";
- in <Retribuzione> l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
- in <SommaADebito> l'importo del contributo pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da >3 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

Si fa presente che **la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il 16 agosto 2021.**

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. “oS” e l’eliminazione del c.a. “oJ”, potranno **recuperare il suddetto contributo entro il 16 agosto 2021**, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con delibera n. 5 del 25/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220” (FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

[*] Art. 26 del d.lgs. n. 148/2015

Fondi di solidarietà bilaterali

1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo.

2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al medesimo comma.

3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all’articolo 36.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi e contratti collettivi, l’ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.

6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’INPS.

7. L’istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

8. I fondi già costituiti ai sensi del comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.

9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

10. Per le finalità di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a

decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

[] Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[*]** Alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che – fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

DATORI DI LAVORO CHE, DA LUGLIO A DICEMBRE 2021, RICORRERANNO ALLA CIGO O ALLA CIGS: ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE E DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER LA DURATA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L'art. 40, commi da 3 a 6, del decreto-legge 25/5/2021 n. 73 ^[*], recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” - in vigore dal 26 maggio scorso e riportato negli AFFARI GENERALI di questo notiziario -, prevede quanto segue.

I datori di lavoro privati rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “emergenza COVID-19” ex art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021, pag. 94) che, a decorrere **dall'1 luglio 2021**, sospenderanno o ridurranno l'attività lavorativa e presenteranno domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148 (cassa integrazione guadagni ordinaria (“NON COVID”, **quindi**) ^[**] e straordinaria ^[***] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2015) saranno esonerati dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo ^[****] fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3, del d.l. 73/2021).

Il beneficio contributivo sarà riconosciuto nel limite di minori entrate pari a 163,7 milioni di euro; l'INPS monitorerà il rispetto del limite di spesa e ne comunicherà i risultati al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora emergano scostamenti, anche in via prospettica, rispetto a tale limite, non adotterà altri provvedimenti concessori.

Ai datori di lavoro che presenteranno domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.l. n. 73/2021, “per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021” sarà vietato:

- 1) avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo saranno sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ex art. 7 di tale legge, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese (comma 4). **(Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporta o per il non superamento del periodo di prova).**

Per tali datori di lavoro, pertanto, dall'1 luglio 2021 il **“blocco” dei licenziamenti collettivi/per giustificato motivo oggettivo (efficace dal 17 marzo 2020 e) previsto fino al 30 giugno 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021) verrà meno qualora non accederanno agli ammortizzatori sociali ex artt. 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015.**

Le sospensioni e i divieti di cui ai punti 1) e 2) che precedono non si applicheranno, comunque (art. 40, comma 5, del d.l. 73/2021):

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

[*] Art. 40, commi da 3 a 6, del d.l. n. 73/2021

3. I datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

[] Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
 - b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 - c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
 - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
 - i) imprese addette all'armamento ferroviario;
 - l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 - m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
 - n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
 - o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[***] Alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che – fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici – abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

[**] Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015**

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
 - b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
 - c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

DATORI DI LAVORO CHE SOTTOSCRIVANO ACCORDI AZIENDALI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO PER SALVAGUARDARE I LIVELLI OCCUPAZIONALI DAL 26 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA "IN DEROGA" EX ART. 40 DEL DECRETO-LEGGE 25/5/2021 N. 73

L'art. 40, comma 1, del d.l. 25/5/2021 n. 73 ^(*), in vigore dal 26 maggio scorso e riportato negli AFFARI GENERALI di questo notiziario, prevede quanto segue.

Al fine di mantenere i livelli occupazionali nella fase post emergenza epidemiologica, **i datori di lavoro privati rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria ^(**) con causale "emergenza COVID-19" ex art. 8, comma 1, del d.l. n. 41/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021, pag. 94), che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre del 2019, possono presentare - previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021 - domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria:**

- **per una durata massima di 26 settimane;**
- **nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021;**
- **in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 14/9/2015 n. 148 e in deroga alle disposizioni ivi previste agli articoli 4 e 21 ^(***) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).**

In mancanza di un'esplicita indicazione da parte del legislatore e in attesa di chiarimenti e istruzioni da parte degli uffici preposti (ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e/o INPS), si ritiene che la Cassa integrazione guadagni straordinaria de quo sia destinata solo alle imprese che possano richiedere la Cigs prevista dalla vigente, ordinaria normativa in materia, e, quindi, fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

La riduzione media oraria non può superare l'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo; per ciascun lavoratore, inoltre, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto in forza del suddetto accordo sono riconosciute:

- a) **un'integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate (la retribuzione "persa"), senza l'applicazione dei massimali previsti dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015** (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021);
- b) la relativa contribuzione figurativa.

Per tale trattamento integrativo **non è dovuto**, dal datore di lavoro, alcun **contributo addizionale**.

Il trattamento retributivo perso va determinato senza considerare gli aumenti previsti dai contratti collettivi aziendali nei sei mesi antecedenti la stipula dell'accordo avente a oggetto la

riduzione dell'orario di lavoro; il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

L'accordo aziendale deve specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può aumentare l'orario ridotto nei limiti di quello normale; il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Gli ammortizzatori cui al comma 1 dell'art. 40 del d.l. n. 73/2021 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro; qualora dal monitoraggio effettuato dall'INPS dovesse emergere il suo raggiungimento, anche in via prospettica, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

(*) Art. 40, commi 1 e 2 del d.l. n. 73/2021

1. In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

(**) Imprese **industriali manifatturiere**, di trasporti, estrattive, **di installazione di impianti**, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1970 n. 602; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la

frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; **imprese addette agli impianti elettrici e telefonici**; imprese addette all'armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; **imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini**; imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

(***) L'art. 4 del d.lgs. n. 148/2015 prevede che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare, complessivamente, **24 mesi in un quinquennio mobile** (30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini).

L'art. 21 del d.lgs. n. 148/2015 stabilisce, invece, che l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti **causali**: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale; c) contratto di solidarietà.

RIMBORSO AL LAVORATORE IN “MODALITÀ AGILE” DEL COSTO DELLA CONNESSIONE INTERNET CON DISPOSITIVO MOBILE (CD “CHIAVETTA INTERNET”) O DELL’ABBONAMENTO AL SERVIZIO DATI DOMESTICO: TRATTAMENTO FISCALE E DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES

Con una richiesta di interpello recante: “Articolo 51, comma 1 e articolo 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”, è stato esposto all’Agenzia delle Entrate il seguente

QUESITO

«L’istante ALFA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI rappresenta di essere intenzionata a dare avvio a un programma sperimentale di lavoro agile ^(*) (*smart working*), rimborsando a ciascun lavoratore dipendente il costo della connessione *internet* con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta *internet*”) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto ai sensi della legge n. 81 del 2017.

Premesso ciò, la società istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza di tale rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa.», e prospetta questa

SOLUZIONE INTERPRETATIVA

«La società istante ritiene che il rimborso da parte del datore di lavoro al singolo lavoratore delle spese da quest’ultimo sostenute per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati *internet*, attraverso un *device* mobile oppure un impianto fisso domiciliare, in quanto strumentale allo svolgimento dell’attività lavorativa, non costituisca retribuzione imponibile in capo al lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 51 del TUIR.

Tale soluzione, a parere dell’istante, sembra in linea con quella formulata dall’Agenzia delle entrate e contenuta nella risoluzione n. 357/E del 7 dicembre 2007, ancorché riferita alla diversa fattispecie del “telelavoro”.

La società istante ritiene, altresì, che il suddetto rimborso sia un componente di costo afferente alle spese per prestazioni di lavoro dipendente, integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.»

Qui sotto la risposta dell’Amministrazione finanziaria 24/5/2021 n. 371, ossia il

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

«I redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale «*tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*» costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

^(*) Al fine “*di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*”, la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” (cd *smart working*) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e seguenti del medesimo articolo 51.

In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, si fa presente che l'Amministrazione Finanziaria con circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 ha ritenuto, in generale, che possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.

Inoltre, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore con risoluzione del 7 dicembre 2007, n. 357/E, richiamata dall'istante, si è ritenuto che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa.

In ragione di tali argomentazioni, il documento di prassi da ultimo citato ha precisato che il rimborso documentato dei costi relativi ai collegamenti telefonici configura l'ipotesi considerata dalla citata circolare n. 326 del 1997 di rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente e, come tali, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Si fa presente, poi, che il legislatore al comma 4 dell'articolo 51 del TUIR ha individuato le ipotesi in cui le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario, sono escluse dalla base imponibile (es. rimborso interessi mutuo; canone locazione fabbricati, ecc.).

Inoltre, con risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E la scrivente ha osservato che **laddove, invece, il legislatore non abbia indicato un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, perché riferibile all'interesse del datore di lavoro**, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro, dal momento che l'istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.

Inoltre, si rileva che **la relazione tra l'utilizzo della connessione internet e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro** che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore.

Inoltre, si osserva che dalla descrizione della fattispecie non emerge l'importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato.

Sulla base di quanto osservato, quindi, si è dell'avviso che nella fattispecie descritta dall'istante, il costo relativo al traffico dati che la società istante intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Con riferimento ai profili IRES, si osserva quanto segue.

L'articolo 95 del Tuir dispone che *«Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1».*

Tale ultima disposizione prevede che *«Le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».*

Nel caso di specie, si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in *smart working* per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet (attraverso un *device* mobile oppure un impianto fisso domiciliare).

Il predetto rimborso spese, per quanto rappresentato in istanza, risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore.

In altri termini, nella misura in cui l'attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, si ritiene in linea generale che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabili alle «Spese per prestazioni di lavoro».

Nel rammentare che la legge 22 maggio 2017, n. 81 disciplina l'istituto dello *smart working* dettando «principi generali» e demandando gli ulteriori aspetti della regolamentazione a eventuali accordi tra le parti e considerato che detta regolamentazione del rapporto di lavoro in concreto non risulta specificata o allegata all'istanza, il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e restando, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria sugli aspetti di merito della regolamentazione.»

CONFERMATA, DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 41/2021, LA POSSIBILITÀ DI PROROGARE/RINNOVARE, FINO AL 31 DICEMBRE 2021, I CONTRATTI DI LAVORO (ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE) A TEMPO DETERMINATO SENZA “CAUSALI”

La legge 21/5/2021 n. 69 - riportata negli AFFARI GENERALI di questo notiziario - ha convertito il d.l. 22/3/2021 n. 41 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021) senza apportare modifiche all'art. 17, vigente dal 23 marzo scorso, con cui è stato posticipato (dal 31 marzo 2021) al 31 dicembre p.v. il termine entro cui sarà possibile prorogare/rinnovare^(*) i contratti a tempo determinato:

- 1) in assenza delle condizioni^(**) previste dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, le cosiddette “causali” introdotte, dal 14 luglio 2018, dal d.l. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16, n. 17 e n. 23 del 2018);
- 2) per un periodo massimo di 12 mesi;
- 3) “per una sola volta”;
- 4) ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi (art. 93 del d.l. 19/5/2020 n. 34^(***), come modificato, dal 15 agosto 2020, dal d.l. n. 104/2020, dall'1 gennaio 2021, dalla legge n. 178/2020 e, dal 23 marzo 2021, dal d.l. n. 41/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13, n. 10 e n. 1 del 2021; n. 43, n. 37 e n. 30 del 2020).

(*) La “proroga” consiste nel prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale. Per “rinnovo” s'intende, invece, la riassunzione di un lavoratore che in passato è già stato alle dipendenze dell'azienda, per almeno una volta, con un rapporto a termine.

(**) Le condizioni - la cui presenza è, di norma, necessaria per prorogare (qualora la durata complessiva del rapporto ecceda i 12 mesi) e rinnovare i contratti a termine - sono le seguenti: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

(***) **Art. 93 del d.l. 19/5/2020 n. 34 (convertito nella legge 17/7/2020 n. 77)**

Testo in vigore dal 19 maggio al 14 agosto 2020	Testo in vigore dal 15 agosto al 31 dicembre 2020	Testo in vigore dall'1 gennaio al 22 marzo 2021	Testo vigente dal 23 marzo 2021
1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ai fini dell'applicazione della nuova disposizione derogatoria - applicabile anche ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato -, *“non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”* (art. 17, comma 2, del d.l. n. 41/2021): di conseguenza, il datore di lavoro che fino al 22 marzo 2021 abbia già prorogato/rinnovato a una stessa persona il contratto a termine senza apporvi le “causali” previste dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, potrà rifarlo entro il 31 dicembre 2021, purché rispetti le condizioni riportate ai precedenti punti 2), 3) e 4).

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE «EMERGENZA COVID-19» PREVISTI DAL D.L. N. 41/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 22/5/2021 N. 69: POSSIBILE LA LORO FRUIZIONE “IN CONTINUITÀ” CON QUELLI DELLA LEGGE 30/12/2020 N. 178 E DIFFERITI AL 30 GIUGNO 2021 I TERMINI DI DECADENZA SCADUTI DA GENNAIO A MARZO 2021

La legge 21/5/2021 n. 69 - vigente dal 22 maggio scorso e riportata negli AFFARI GENERALI di questo notiziario - ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22/3/2021 n. 41, in vigore dal 23 marzo 2021, il cui art. 8, commi da 1 a 8 ^(*), attribuisce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza il 23 marzo 2021, domanda di concessione:

- 1) del trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di tredici settimane, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno 2021;
- 2) dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di ventotto settimane, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 dicembre 2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13, n. 14 e n. 18 del 2021).

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8 del d.l. n. 41/2021 in occasione della sua conversione in legge:

- a) **i suddetti trattamenti “possono essere concessi in continuità” (nuovo comma 2 bis) ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle 12 settimane di ammortizzatori sociali di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30/12/2020 n. 178 ^(**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021).** In attesa delle indispensabili istruzioni INPS, si precisa come la disposizione de quo sembra finalizzata a consentire l'utilizzo senza interruzioni degli ammortizzatori previsti dalle due citate normative, e quindi, per es., anche nelle giornate di marzo 2021 che non sia stato possibile integrare per il loro precedente esaurimento; ipotizzandone l'uso ininterrotto da lunedì 4 gennaio 2021, infatti, le menzionate 12 settimane sarebbero state capienti fino a (e quindi non oltre) sabato 27 marzo 2021;
- b) **i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli di trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento o saldo, scaduti nel periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono stati differiti al 30 giugno 2021 (nuovo comma 3 bis).**

^(*) Art. 8, commi da 1 a 8, del d.l. 22/3/2021 n. 41

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Testo vigente dal 23 marzo al 21 maggio 2021	Testo in vigore dal 22 maggio 2021
1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo	1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo

addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di

addizionale.

2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, **il termine di presentazione di cui al presente comma**, a pena di decadenza, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di

integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto

integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «Uniemens- Cig».

6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del **decreto-legge 17 marzo 2020, n.18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8

1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.	della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione di cui al presente comma, a pena di decadenza , è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
--	---

(**) In base alla legge 30/12/2020 n. 178, i datori di lavoro possono ricorrere agli ammortizzatori sociali causati dalla pandemia per (massimo) 12 settimane collocate tra l'1 gennaio e il:

- 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Tuttavia, giova rammentare che gli ammortizzatori sociali precedentemente richiesti ex art. 12 del d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito nella legge n. 176/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), *“collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane”* previste dalla legge n. 178/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 8 del 2021).